

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE
UFFICIO D1

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 MAGGIO 2001
E DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 2001 IN MATERIA DI
STOCCAGGIO MINERARIO

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 2005, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, si comunica che la richiesta complessiva ammessa di stoccaggio minerario per l'anno di stoccaggio 2005-2006, come derivante dalle richieste presentate a questo Ministero dai titolari di concessione di coltivazione, risulta pari a 19.997.193 GJ corrispondenti a 523,54 milioni di metri cubi standard.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto contenuto nella comunicazione del 28 marzo 2002 a questo Ministero dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in base alla quale, ai sensi dell'articolo 10, commi 10 e 11, della delibera della stessa Autorità n. 26/02 del 27 febbraio 2002, sono gli utenti stessi a determinare, sulla base delle loro libere scelte, la ripartizione tra le imprese di stoccaggio delle richieste relative al servizio di stoccaggio minerario, fatto salvo l'obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità l'esito delle scelte effettuate.

Roma, 31 marzo 2005